



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

GIUSEPPE TEDESCO

Presidente

CHIARA BESSO MARCHEIS

Consigliere

CRISTINA AMATO

Consigliere Rel.

REMO CAPONI

Consigliere

DARIO CAVALLARI

Consigliere

Oggetto:

SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Ad. 17/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28336/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso in proprio;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1543/2022, depositata il 02/05/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere CRISTINA AMATO.



FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Salerno ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. [REDACTED], notificato il 06/04/2016 dalla Polizia stradale, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 284, 'C.d.S.'), essendo decorsi i termini imposti dalla legge senza nessuna comunicazione dei propri dati personali e della sua patente di guida, e gli veniva comminata una sanzione di €. 301,62 comprensiva di €. 15,62 per spese.

Deduceva l'opponente che non sussisterebbe violazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, C.d.S., in quanto egli avrebbe ottemperato all'invito di comunicare i dati personali e la patente di guida impugnando il verbale n. [REDACTED] di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. dinanzi al Giudice di Pace di Salerno; che tale impugnazione sarebbe stata tempestivamente comunicata all'Agente Accertatore a mezzo PEC del 09.04.2016, ossia tre giorni dopo la notifica del verbale n. [REDACTED] del 06/4/2016; che, pertanto, egli aveva con ciò provveduto alla comunicazione del «giustificato motivo», che ha determinato, dunque, l'illegittimità del verbale impugnato.

Il giudice adito rigettava il ricorso.

[REDACTED] proponeva appello innanzi al Tribunale di Salerno, che rigettava il gravame con sentenza n. 1543/2022, osservando che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non sospende né interrompe in alcun modo il termine, perentorio, per la comunicazione dei dati di cui all'art. 126-*bis* C.d.S. Secondo il Tribunale è



inequivocabile il dato letterale dell'articolo 126-*bis*, comma 2, C.d.S. come riformulato nel 2006, laddove individua la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui siano stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come *dies a quo* solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell'Organo di Polizia che procede all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo o obbligato in solido) all'Organo accertatore.

Avverso l'indicata sentenza [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Chiamata la causa all'adunanza camerale questa Corte del 10 settembre 2025, il Collegio rilevava che il ricorso era stato notificato all'indirizzo digitale della Prefettura di Salerno, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno.

Pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 25543 del 17.09.2025 veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato, assegnando al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni.

Accertata la corretta integrazione del contraddittorio, la causa veniva chiamata all'adunanza del 17 febbraio 2026.

Resta intimata la Prefettura di Salerno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello limitato la propria indagine alla verifica della fondatezza della contestazione riportata nel verbale impugnato,



consistente nella omessa ottemperanza all'invito ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada.

A giudizio del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale l'allora appellante contestava al Giudice di Pace di non aver valutato il contenuto della PEC del 09.04.2016 con la quale il ricorrente - anche alla luce della Circolare del Ministero degli Interni n. [REDACTED] del 05.09.2011 - aveva comunicato all'ente accertatore il giustificato motivo (previsto dallo stesso art. 126-*bis* C.d.S.) di omissione delle generalità del conducente, ossia l'aver impugnato il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta (identificato con il numero [REDACTED] innanzi al competente Giudice di Pace.

Pertanto, conclude il ricorrente, la pronuncia è stata resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126-*bis* del codice della strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto che la comunicazione di aver impugnato con ricorso giurisdizionale il verbale contenente la sanzione presupposta non costituisse giustificato motivo ai fini della sospensione o interruzione dell'obbligo di comunicare i dati del conducente.

Il ricorrente contesta al secondo giudice sia di avere affermato che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. non sospende e non interrompe in alcun modo il termine per la comunicazione dei dati richiesti dall'art. 126-*bis* C.d.S.; sia l'errata interpretazione di detta norma, con ciò ignorando la necessaria correlazione tra il procedimento



di opposizione avverso il verbale di contestazione n. [REDACTED] riferito alla sanzione presupposta, e l'insorgenza effettiva dell'obbligo di comunicazione delle generalità del conducente previsto dalla citata disposizione, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi. Conclude il ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe dovuto ritenere interrotto il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente, fino alla eventuale definizione con esito negativo del giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione logica, e sono fondati.

Per una migliore comprensione della motivazione, è opportuno riportare il testo dell'art. 126-*bis*, comma 2, C.d.S. (mancata comunicazione delle generalità del conducente), vigente al tempo in cui è stata commessa l'infrazione:

«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario



del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 286 a € 1.142). La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».

Questa Corte, superando una precedente incertezza interpretativa (Cass. Sez. 2, n. 15542 del 23/07/2015; più di recente: Cass. Sez. 2, n. 18027 del 09/07/2018 2018), ha affermato il principio per cui «In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-*bis*, comma 2, C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di



accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione» (Cass. Sez. 2, n. 24012 del 03/08/2022, Rv. 665550 - 01; in precedenza, in senso conforme: Sez. 6 - 2, n. 20974 del 06/10/2014, Rv. 632690 - 01).

Il Collegio intende aderire a quest'ultimo orientamento, sostenuto dalla valorizzazione sia dell'interpretazione del dato letterale dell'art. 126-*bis*, comma 2, C.d.S. sopra riportato, sia dalla *ratio* della violazione prevista da detta norma (orientamento che si pone, peraltro, in linea anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale «in nessun caso [...] il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione»; nonché con la circolare del Ministero dell'Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, opportunamente richiamata dal ricorrente, che ritiene costituire un «giustificato e documentato motivo» di omissione delle generalità del conducente la comunicazione all'organo di Polizia di aver proposto ricorso).

Nei precedenti di questa Corte sopra menzionati si osservava che – ferma restando la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita – il diverso orientamento (come sopra richiamato e sostenuto anche nella sentenza impugnata, in virtù del quale il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo del tutto autonomo



rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito) trascura la necessaria correlazione, di cui invece bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazione presupposta e l'insorgenza dell'effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione imposto dallo stesso art. 126-*bis*, comma 2, C.d.S., che non può ignorare anche l'esito dell'opposizione, dal momento che solo un risultato negativo per l'opponente determina la reviviscenza dell'obbligo in capo al medesimo, mentre un esito opposto appare idoneo a produrre la caducazione dell'obbligo stesso.

In sostanza, la sospensione – riferita all'«obbligo» di comunicazione dei dati, anziché al termine di sessanta giorni per adempiere – si configura, in realtà, come una sorta di interruzione, tanto che tale termine «inizia a decorrere nuovamente» dal momento in cui sopravviene l'evento qualificabile come «esito negativo del giudizio», nella concettualizzazione del quale deve essere ricompreso anche l'esito del primo grado di giudizio, non perché pur sempre di giudizio si tratta, ma perché «la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti».

3.1. Nel caso che ci occupa, il Tribunale di Salerno (aderendo all'indirizzo di legittimità contrario all'orientamento qui sostenuto) ha interpretato la norma in esame nel senso che la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui siano stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) possa rappresentare *dies a quo* solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell'organo di Polizia che procede all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo o obbligato in solido)



all'Organo accertatore (v. sentenza p. 5, ultimi due rigi; p. 6 1° capoverso).

Così decidendo, il giudice di seconde cure non ha, però, considerato la circostanza che prima della notifica del verbale di contestazione relativo alla violazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, C.d.S. (n. 126/0002662504) era stato introdotto il giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto (n. [REDACTED] e, comunque, ha (implicitamente) ritenuto indifferente che lo stesso non fosse stato ancora definito, o che potesse essere definito in senso positivo per il sanzionato.

4. Per le ragioni sopra richiamate, la sentenza merita di essere cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, il quale si atterrà al principio sopra indicato, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 febbraio 2026.

Il Presidente
Giuseppe Tedesco

